



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE  
E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare  
Ufficio 2  
Direzione Generale della Salute animale  
Ufficio 7  
Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

ALLEGATI

*Trasmissione via P.E.C.*

**Alle Regioni e Province Autonome  
Servizi veterinari**

**ASSOGRASSI**  
segreteria@assograssi.it

**ASSALZOO**  
assalzo@assalzo.it

**ASSALCO**  
assalco@assalco.it

**AIPA**  
info@aipaonline.it

**AISA FEDERCHIMICA**  
aisa@federchimica.it

**UNICEB**  
info@uniceb.it

**ASSOCARNI**  
segreteria@assocarni.it

**ASSOLATTE**  
assolatte@assolatte.it

**ASSICA**  
assica@assica.it

**ASSOFERTILIZZANTI**  
assofertilizzanti@federchimica.it

**AIF**  
info@aif-fertilizzanti.org

**FEDERCARNI**  
segreteria@federcarni.com

## **OGGETTO: Documento commerciale 1069. Indicazioni di compilazione.**

Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati devono essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello del Reg. (UE) 142/2011, Allegato VIII, capo III, punto 6, se trattasi di scambi con altri Stati membri; è invece possibile utilizzare il modello semplificato per le movimentazioni sul territorio nazionale.

Ulteriori deroghe sono indicate nel regolamento UE 142/2011 all'allegato VIII, capo III, punto 1 e nelle linee guida nazionali (0017956-23/04/2025-DGISAN-MDS-P) all'art 10, comma 12, lettera b) e commi 15 e 16, nonché all'articolo 19 comma 10.

Avendo riscontrato in corso di audit documenti commerciali incompleti o incorretti per quanto riguarda i dati degli operatori coinvolti, ovvero speditore, trasportatore e destinatario, si forniscono le seguenti indicazioni relativamente al codice identificativo dell'operatore; resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni altra informazione prevista nei documenti allegati (documento europeo e documento semplificato), tra le quali: nome, indirizzo e codice postale, l'identificazione dei materiali in base ad una delle categorie di rischio cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) 1069/2009; la specie animale e il riferimento specifico al punto applicabile nell'articolo 10 del reg. (CE) 1069/2009 per i materiali di categoria 3 che sono destinati all'alimentazione animale, e, ove applicabile, il numero del marchio auricolare dell'animale; la natura della merce; la quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi; la natura e il metodo del trattamento, ove applicabile; la temperatura di trasporto; l'utilizzo per cui è destinato il materiale trasportato, ecc.

### **SPEDITORE/LUOGO DI ORIGINE**

- 1) per gli impianti 1069 di origine dei materiali deve essere indicato il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il codice deve essere quello attinente al prodotto inviato. Se uno stabilimento svolge più attività, va inserito il codice dell'attività che ha generato il materiale oggetto del trasporto;
- 2) per gli impianti 853 di origine dei sottoprodotti, deve essere indicato il numero di riconoscimento rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) per gli impianti 852 (ad esempio le macellerie) di origine dei sottoprodotti, deve essere indicato "operatore 852" mancando un numero di registrazione univoco e un'anagrafica nazionale di tali impianti;
- 4) per le aziende zootecniche, deve essere indicato il codice aziendale;

5) per gli impianti 183 (ad esempio mangimi non più destinati all'alimentazione animale per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione), deve essere indicato il numero di riconoscimento rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 o ai sensi del reg.(CE) 1069/09, o, se non disponibili, il numero di registrazione rilasciato ai sensi del reg. (CE) 183/05 o il numero di identificazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) 767/09. In caso di indisponibilità di un numero, deve essere indicato "operatore settore mangimi registrato 183/05"

#### DESTINATARIO/LUOGO DI DESTINAZIONE

- 1) Per gli impianti 1069 di ricevimento dei materiali deve essere indicato il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il codice deve essere quello attinente al prodotto ricevuto. Se uno stabilimento svolge più attività, va inserito il codice dell'attività che deve ricevere il materiale oggetto del trasporto;
- 2) Per gli impianti 183 (ad esempio mangimi non più destinati all'alimentazione animale per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione), deve essere indicato il numero di riconoscimento rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 o ai sensi del reg.(CE) 1069/09, o, se non disponibili, il numero di registrazione rilasciato ai sensi del reg. (CE) 183/05 o il numero di identificazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) 767/09. In caso di indisponibilità di un numero, deve essere indicato "operatore settore mangimi registrato 183/05".

#### TRASPORTATORE

- 1) Per i trasportatori 1069 conto terzi deve essere indicato il numero di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il codice deve essere quello attinente al prodotto trasportato.
- 2) Per i trasportatori di cui agli articoli 7 comma 14 b) e 8 comma 7, alle linee guida nazionali deve essere indicato il numero di riconoscimento rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 853/2004
- 3) per i trasportatori conto proprio deve essere indicato il numero di registrazione o riconoscimento rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il codice deve essere quello attinente all'attività che ha generato il prodotto trasportato.

## TRADER

1) Per i trader 1069 deve essere indicato il numero di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il codice deve essere quello attinente al prodotto oggetto di commercializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE

DGSA

Dr. Giovanni Filippini \*

IL DIRETTORE GENERALE

DGISA

Dr. Ugo Della Marta\*

*\*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale".*

### *Referenti del procedimento:*

Dr.ssa Tiziana Serraino – email [t.serraino@sanita.it](mailto:t.serraino@sanita.it) – 0659942816-3204078117

Dr.ssa Laura Contu – email [l.contu@sanita.it](mailto:l.contu@sanita.it) – 0659946974

*Il Direttore dell'Ufficio 2 DGISAN*

Dr.ssa Rosa Gaglione– email [r.gaglione@sanita.it](mailto:r.gaglione@sanita.it) -0659946630

*Il Direttore dell'Ufficio 7 DGSA*

Dr.ssa Carla Campagnoli– email [c.campagnoli@sanita.it](mailto:c.campagnoli@sanita.it) -0659946976